

**DECRETO-LEGGE “ALLUVIONE”
ISTRUZIONI OPERATIVE INPS IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELL’AMMORTIZZATORE
SOCIALE EMERGENZIALE AI LAVORATORI SOMMINISTRATI**

L’art. 7 del d.l. n. 61/2023 ^[1] - il cui testo coordinato con la legge di conversione 31/7/2023 n. 100, in vigore dall’1 agosto p.v., è riportato nella sezione AFFARI GENERALI di questo notiziario - ha introdotto un nuovo strumento di sostegno al reddito a tutela dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato numerosi territori della regione Emilia-Romagna (indicati nell’“allegato 1” al medesimo decreto, disponibile su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023 e a questo collegamento: <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-06-01&atto.codiceRedazionale=23G00074&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=3d8184b8-62e7-42eb-aa70-58fca3790d47&tabID=0.03312863744252681&title=lbl.dettaglioAtto>).

Di conseguenza l’INPS:

- con la circolare 8/6/2023 n. 53 ne ha illustrato la disciplina (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023, pp. 42-48);
- con il messaggio 16/6/2023 n. 2264 ha fornito, tra le altre, le istruzioni operative per l’invio delle domande e per le connesse attività istruttorie e di pagamento diretto della prestazione (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2023);
- a seguito di parere conforme del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il messaggio 1/8/2023 n. 2857 ha diramato i seguenti chiarimenti e precisazioni in merito al riconoscimento del nuovo ammortizzatore sociale ai **lavoratori somministrati** che svolgevano/svolgono la propria attività in sedi produttive/operative dell’utilizzatore ubicate nei territori interessati dai suddetti eventi meteorologici ma formalmente alle dipendenze di agenzie di somministrazione aventi sedi in località diverse.

In considerazione della *ratio* della norma in commento - consistente nel fornire un nuovo strumento di tutela, sostitutivo/alternativo a quelli previsti a regime dalla normativa vigente -, ai fini del riconoscimento del nuovo ammortizzatore sociale **nelle ipotesi di impossibilità a prestare attività lavorativa, la sede di lavoro rilevante** deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione, ossia presso l’**utilizzatore**. Conseguentemente, laddove sia stata o venga eseguita presso un utilizzatore la cui sede produttiva/operativa è ubicata in uno dei territori di cui all’allegato 1 al d.l. n. 61/2023, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto - nella misura e per le diverse durate indicate al paragrafo 3 della circolare n. 53/2023 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023, pagg. 44-46, N.d.R. - a prescindere dall’ubicazione della sede legale o operativa dell’agenzia di somministrazione.

Di contro, qualora il lavoratore somministrato dipenda da un’agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in località differenti, la prestazione non potrà essere riconosciuta.

In ogni caso, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto al lavoratore somministrato che, alla data del 2 maggio 2023 (cfr. il messaggio n. 2215/2023 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n.

23/2023, N.d.R.), risulti essere residente o domiciliato in uno dei comuni alluvionati e che sia stato o sia **impossibilitato a recarsi al lavoro**, a prescindere dalla circostanza che l'attività lavorativa venga svolta all'interno o al di fuori dei territori ricompresi nell'allegato 1 al d.l. n. 61/2023. Si ricorda che, in tale ipotesi, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di quindici (art. 7, c. 4, del d.l. n. 61/2023).

Ai fini della presentazione della domanda relativa ai lavoratori somministrati, le agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv con alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello previsto dalla menzionata circolare n. 53/2023.

Le due informazioni aggiuntive sono, nello specifico:

Campi aggiuntivi	Regole di compilazione
Flag_Somministrazione	Valori ammessi: SI (nel caso di rapporto di lavoro somministrato) / NO
Azienda_somministrante	Valgono le stesse regole previste per il campo Posizione_contributiva con riferimento all'azienda somministrante

Si rappresenta, inoltre, che i due campi, già presenti nel flusso definito nella circolare n. 53/2023 e nel messaggio n. 2264/2023, sono definiti come:

Campi	Regole di compilazione
Posizione-contributiva	La colonna "Posizione-contributiva" deve contenere la matricola aziendale (10 cifre con gli 000 davanti) se Ambito=DM, altrimenti il CIDA se Ambito=AGR
Unità-Operativa-CodIstatFondo	La colonna "Unità-Operativa-CodIstatFondo" deve contenere, se ambito=DM, il valore dell'Unità Operativa presso cui è allocato il lavoratore (come da flusso UNIEMENS\PosContributiva); se Ambito=AGR deve contenere il valore ISTAT (6 cifre), così come presente nei flussi UNIEMENS\PosAGRI

ed entrambi si riferiscono al datore di lavoro utilizzatore.

“La struttura completa della nuova versione del flusso” e le regole di compilazione - sia quelle sopra descritte che quelle precedentemente fornite - sono disponibili a questo [collegamento](#).

^[1] **Art. 7 del d.l. n. 61/2023 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31/7/2023 n. 100, vigente dall'1/8/2023)**
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove

residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.

4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023 e le medesime sono erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui ai medesimi commi da 1 a 8.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 620 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del trasferimento a carico dello Stato di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono ridestinate, fino a 50 milioni di euro, alle finalità di cui al comma 11, lettera b), oltre tale misura alle finalità di cui al comma 11, lettera a), fino a

concorrenza dell'importo ivi indicato, anche, ove necessario, mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.